

**Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2016, (ud. 26/11/2015, dep.03/03/2016), n. 4217**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI	Federico	-	Presidente	-
Dott. VENUTI	Pietro	-	Consigliere	-
Dott. NOBILE	Vittorio	-	Consigliere	-
Dott. BERRINO	Umberto	-	rel. Consigliere	-
Dott. DE GREGORIO	Federico	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23741/2013 proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO C.F. (OMISSIS) già ENASARCO Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, in persona del legale rappresentante 212 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELISARIO 6, presso lo studio dell'avvocato NATALE CARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

G.M.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIALLA MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati BERETTA STEFANO, SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2471/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2013 R.G.N. 5761/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato NATALE CARLO;

udito l'Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega orale TRIFIRO' SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Fatto**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La sentenza attualmente impugnata della Corte d'Appello di Roma del 12/3 8/5/2013, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha revocato il decreto ingiuntivo, recante la condanna di G.M.E. e della G. editore s.r.l. a pagare in favore della Fondazione Enasarco la somma di Euro 66.597,64 a titolo di contributi e sanzioni relativi alle prestazioni lavorative rese da ventiquattro agenti per il periodo 2004 - 2008, e per l'effetto ha condannato le appellanti a corrispondere alla predetta Fondazione la minor somma di Euro 3.747,02, oltre sanzioni ed accessori.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui rileva, ha precisato quanto segue:

a) Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle fatture emesse nei confronti della società G. editore s.r.l. risultava effettivamente la sporadicità e discontinuità delle provvigioni maturate dai collaboratori. In proposito, l'appellante aveva indicato il numero delle fatture emesse da ciascun collaboratore ed aveva evidenziato che dal loro numero non era possibile evincere la sussistenza di rapporti di agenzia tra i collaboratori e la società appellante.

b) Nella fattispecie non erano emersi i requisiti della continuità e stabilità dei rapporti oggetto di causa.

Col presente ricorso la Fondazione Enasarco (già ENASARCO, Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) domanda la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso G.M.E. che deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

**Diritto**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'assistente di studio dr. Luigi Di Paola.

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza con riferimento all'art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata in ordine all'eccezione di inammissibilità, improcedibilità e invalidità dell'atto d'appello della G., così come formulata dalla difesa della Fondazione nella propria memoria difensiva.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742 e 1748 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di indagare se era esistito in capo ai soggetti indicati nei verbali di accertamento l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti e sarebbe incorsa, altresì, in errore;

nell'escludere la sussistenza della stabilità dei rapporti sulla base della sporadicità e discontinuità delle provvigioni maturate dai collaboratori.

3. Col terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame dei contratti versati in atti e l'iscrizione alla Fondazione Enasarco in qualità di agenti; nel contempo si rileva che gli stessi contratti avrebbero dovuto essere interpretati come contratti di agenzia, considerato che ne contenevano tutte le clausole tipiche.

Osserva la Corte che il primo motivo è inammissibile perchè la difesa della Fondazione Enasarco, nel dolersi dell'omessa pronuncia in merito all'eccepita nullità dell'atto d'appello per mancata specificità dei relativi motivi, non illustra l'atto contenente il gravame in maniera tale da consentire a questa Corte di valutare se realmente lo stesso fu formulato, come ora asserito, in modo generico.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. 5 n. 12664 del 20.7.2012) che "anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminarmente ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha affermato che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsi a rinviare all'atto medesimo)".

Sono, invece, fondati il secondo ed il terzo motivo che per ragioni di connessione possono esaminarsi congiuntamente.

Invero, l'orientamento consolidato di questa Corte è nel senso che nel rapporto di agenzia le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso (Cass. 9.10.1991 n. 10588), essendo anche ammessa la previsione di un "minimo forfettario" (Cass. n. 1346/1975) e di un "minimo mensile" (Cass. n. 34/1980).

Inoltre, la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto, al fine di riconoscere od escludere la sussistenza dei rapporti di agenzia, della presenza o dell'assenza dei connotati della "stabilità" e "continuità" e considerare se i soggetti collaboratori individuati come agenti in sede di accertamento erano preposti a tutti gli affari di una certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l'attività del preponente, circostanze, queste, decisive, che avrebbero potuto condurre ad una pronuncia di segno contrario.

A quest'ultimo riguardo, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. sez. lav. n. 13117 dell'11.6.2014 e Cass., n. 19828 del 2013), il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto.

Caratteri distintivi del contratto di agenzia (Cass., n. 12776 del 2012) sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con

risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Peraltro, la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano.

Invece, nel caso di specie la Corte territoriale ha applicato solo formalmente il criterio della stabilità, ma ne ha travisato il contenuto, di fatto non applicando e violando il criterio astratto previsto dalla norma di riferimento e non considerando per nulla i contratti prodotti in giudizio.

In definitiva, il primo motivo va rigettato, mentre vanno accolti il secondo ed il terzo motivo, per cui l'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata per un nuovo esame del merito alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

**PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2016